

STATUTO

SALUTE E FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORMIA LT PIAZZA SAN ERASMO
17

Numero REA: LT - 214549

Codice fiscale: 02979980592

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Rep. 305, Racc. 208	
	-STATUTO-	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE SEDE E DURATA	
	Art.1 (Costituzione e denominazione)	
	1. E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata con la denominazione:	
	"SALUTE E FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA a r.l."	
	2. La società ha sede in Formia.	
	3. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata nei casi previsti dall'art 2519, 2° comma, del c.c.	
	3. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art.2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II.	
	SCOPO E OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	

	La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio
	della mutualità senza fini di speculazione privata e si
	propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata,
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni
	economiche, sociali e professionali per i soci.
	La cooperativa può svolgere le proprie attività anche
	avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive
	modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore,
	stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto
	associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma
	subordinata od in qualsiasi altra forma consentita dalla
	legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al
	raggiungimento dello scopo sociale.
	Art.4 (Oggetto)
	La cooperativa ha come oggetto:
	- la fornitura di assistenza socio-sanitaria a domicilio, la
	fornitua di assistenza socio-sanitaria direttamente presso le
	strutture sanitarie, l'assistenza infermieristica a
	domicilio, l'assistenza infermieristica presso le strutture
	sanitarie, lo svolgimento di qualsiasi corso di formazione,
	l'ausilio, in ogni attività da esse espletate, delle società
	cooperative che si occupano dell'accoglienza dei rifugiati
	politici all'interno del progetto denominato "Progetto Sprar".
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività

	connessa ed affine a quelle sopra elencate, compresa
	l'acquisizione in proprietà o in gestione di case di riposo o
	strutture similari; potrà altresì compiere tutti gli atti e
	concludere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare,
	creditizia e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento
	degli scopi sociali, o comunque sia, direttamente o
	indirettamente attinenti ai medesimi compresi gli appalti.
	Essa potrà anche fruire di contributi, sussidi, provvidenze
	ed agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti.
	La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi
	sociali.
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
	limiti fissati dalla legge.
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con
	apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
	E' vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto
	ogni forma.
	E' preciso impegno della cooperativa rientrare nella ca-
	tegoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto,
	così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente

	versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.5 (Soci cooperatori)	
	1. Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	2. soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione della società partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dello scopo sociale;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	

6 di 35

	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art.8 (Domanda di ammissione)	
	1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale;	
	b. la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c. per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali	
	e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
	d. l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	e. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi ai regolamenti interni ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nell'art. 36 e seguenti del	
	presente statuto.	
	2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	

	altresi contenere:
	a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica
	e la sede legale;
	b. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la
	relativa deliberazione;
	c. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	3. Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo
	mutualistico e l'attività economica svolta.
	4. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie
	suindicate.
	5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul
	libro dei soci.
	6. Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta
	giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di
	ammissione e comunicarla agli interessati.
	7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
	amministratori, il proponente può, entro il termine di
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
	convocata, in occasione della successiva convocazione.

	8. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art.9 (Obblighi dei soci)	
	1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione	
	del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art.10 (Perdita della qualità di socio)	
	1. La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- anche per scioglimento o liquidazione se il socio è diverso	

10 di **35**

	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	6. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art.12 (Esclusione)	
	1. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. I requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;	
	b. risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;	

	c. previa intimazione da parte degli amministratori, si renda
	moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o
	nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo
	verso la società;
	d. in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di
	lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla
	società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci
	tali da compromettere in modo rilevante il normale ed
	ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in
	essere comportamenti tali da compromettere il vincolo
	fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
	e. nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato
	motivo;
	f. per reiterata mancata partecipazione alle iniziative
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria
	permanenza in società, disertando senza giustificato motivo
	espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive;
	g. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la
	Cooperativa.
	2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può
	proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art.
	36 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla

	comunicazione.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	3. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la
	risoluzione del rapporto di lavoro.
	4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Art.13 (Delibere di recesso ed esclusione)
	1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante
	raccomandata con ricevuta di ritorno.
	2. L'impugnazione dei men zionati provvedimenti è promossa, a
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
	comunicazione dei provvedimenti stessi.
	Art.14 (Liquidazione della quota)
	1. I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto
	al rimborso delle quote interamente versate, la cui
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai
	superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente
	rivalutato.
	2. La liquidazione comprende anche il rimborso del
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio

	della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito
	del capitale ai sensi dell'art.2545 - quinquies, terzo comma,
	c.c.
	3. Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni
	dall'approvazione del bilancio stesso.
	Art.15 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio
	defunto hanno soltanto diritto di ottenere il rimborso delle
	quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella
	misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.
	Art.16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
	responsabilità dei soci cessati)
	1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote
	effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi
	o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato
	richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto
	sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti
	a favore degli eredi del socio defunto.
	2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
	del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.
	3. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere
	b), c), d), f), ed g), oltre al risarcimento dei danni ed al
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel

	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.17 (Elementi costitutivi)	
	1. Il patrimonio della società è costituito dal capitale	
	sociale, che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 100,00	
	(cento virgola zero zero);	
	2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4. dalla riserva straordinaria;	
	5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	2. Ciascun socio non può detenere un numero di quote	
	superiore a 1 (una), salvo il caso del socio sovventore.	
	3. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della società.	
	Art.18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	

volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 8 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Il diniego consente il recesso del socio dalla società.

Art.19 (Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla

	redazione della documentazione informativa ai sensi della
	normativa vigente e alla stesura della relazione
	sull'andamento della gestione sociale.
	3. La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa,
	dei soci e della comunità territoriale.
	4. Il progetto di bilancio deve essere presentato
	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro
	centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze
	relative alla struttura ed all'oggetto della società,
	segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
	5. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla
	destinazione degli utili annuali destinandoli:
	a. a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta
	per cento);
	b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992,
	nella misura prevista dalla legge medesima;
	c. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,

	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della
	legge 59/1992;
	d. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	6. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve
	divisibili tra i soci sovventori e i possessori di quote di
	Partecipazione Cooperativa.
	7. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per
	distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai soci
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative
	a Mutualità Prevalente.
	Art.20 (Ristorni)
	1. Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di
	bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico
	a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori,
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività
	mutualistica.
	2. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di
	esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà
	deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti
	economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b)
	della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

19 di 35

	c. sindaco unico o Collegio dei sindaci, se nominato;
	d. l'Organo di controllo contabile, se nominato.
	Art.22 (Assemblee)
	1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
	2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.
	3. Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
	Art.23 (Funzioni dell'Assemblea)
	1. L'Assemblea ordinaria:
	1. approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
	2. approva il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs n.155/2006;

	3. procede alla nomina degli amministratori;
	4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato
	al controllo contabile;
	5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli
	amministratori ed ai sindaci;
	6. approva i regolamenti interni;
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
	sindaci;
	8. approva il regolamento di cui all'art. 6 della legge
	142/2001;
	9. definisce il piano di crisi aziendale e le misure per
	farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. e),
	della legge 142/2001;
	10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
	competenza dalla legge e dal presente statuto.
	2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati
	all'art.19.
	3. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte
	che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per
	la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci
	sottopongano alla loro approvazione facendone domanda scritta
	agli amministratori.
	4. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo

	senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data
	della richiesta.
	5. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto
	o di una relazione da essi predisposta.
	6. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 c.c.
	Art.24 (Costituzione e quorum deliberativi)
	1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
	2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
	3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
	4. Sia in prima, sia in seconda convocazione, l'Assemblea
	straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti
	almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto e le
	deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti che
	rappresentino i due terzi dei soci aventi diritto di voto.
	5. Per l'approvazione o le successive modifiche del
	regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale

e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

6. Per deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

7. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione.

Art.25 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di

24 di 35

	1. La società è amministrata da un Consiglio di
	amministrazione composto da un numero di consiglieri
	variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea
	ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il
	numero.
	2. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi.
	3. La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i
	soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci
	cooperatori persone giuridiche.
	4. Gli amministratori non possono essere nominati per un
	periodo superiore a tre mandati consecutivi, fino a che
	sussisterà tale limite di legge, e scadono alla data
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
	5. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente.
	Art.29 (Compiti dell'organo amministrativo)
	1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri
	per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati
	all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la
	competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma
	secondo del codice civile.
	2. Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti
	competenze:
	a. l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
	b. l'indicazione di quali amministratori abbiano la

	rappresentanza della società;
	c. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni
	normative;
	d. l'acquisto o il rimborso di quote della società nei limiti
	indicati dall'art. 2529 c.c.;
	e. l'ammissione di nuovi soci;
	f. le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
	g. l'autorizzazione alla cessione delle quote dei soci;
	h. la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
	i. le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;
	l. la redazione del bilancio sociale di cui all'art. 10, com-
	ma 2 del d.lgs 155/2006.
	3. Il Consiglio può delegare parte delle proprie
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.
	2381 c.c. dei poteri in materia di ammissione, recesso ed
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e
	le eventuali modalità di esercizio della delega.
	4. Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono
	referire agli Amministratori e al collegio sindacale sul
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla

	Cooperativa e dalle sue controllate.
	Art.30 (Convocazioni e deliberazioni)
	1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei
	consiglieri.
	2. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera,
	fax o email da spedirsi non meno di due giorni prima
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in
	modo che i Consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati
	almeno un giorno prima della riunione.
	3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in
	carica.
	4. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
	a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione
	svolta in detto luogo;
	b. che sia effettivamente possibile al presidente della
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i
	risultati della votazione;

	c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
	4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,
	ricevere o trasmettere documenti.
	5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
	voti dei presenti.
	Art.31 (Integrazione del Consiglio)
	1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi
	previsti dall'art. 2386 c.c.
	2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda
	alla sostituzione dei mancanti.
	3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli
	amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza
	dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso
	di mancanza del collegio sindacale, il Consiglio di
	amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in
	carica fino alla sua sostituzione.
	Art.32 (Compensi agli amministratori)
	1. Agli amministratori spetta il rimborso del le spese
	sostenute in ragione del mandato oltre all'eventuale compenso

	stabilito dall'Assemblea.
	Art.33 (Rappresentanza)
	1. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in
	giudizio.
	Egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni
	o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,
	rilasciandone liberatorie quietanze.
	2. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha anche la
	facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive
	e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità
	giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di
	giurisdizione.
	3. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti
	delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se
	nominati.
	4. L'organo amministrativo può nominare direttori generali,
	istitori e procuratori speciali.
	5. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di
	amministrazione, potrà conferire speciali procure, per
	singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti
	al riguardo.
	Art.34 (Collegio sindacale)
	1. Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge

[illegible]

	del bilancio sociale di cui all'articolo 29 del presente
	statuto.
	8. Il collegio sindacale o sindaco unico esercita anche la
	revisione legale dei conti. In tal caso, il sindaco unico o i
	componenti del collegio sindacale sono iscritti nell'apposito
	Registro.
	Art.35 (Revisione legale dei conti)
	1. Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio
	sindacale o questo non sia costituito integralmente da
	revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, la
	revisione legale dei conti sulla società, quando obbligatoria
	per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, è
	esercitata ai sensi dell'art.2409 bis c.c. comma primo.
	TITOLO VIII
	CONTROVERSIE
	Art.36 (Clausola Arbitrale)
	1. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo
	le disposizioni di cui al d.lgs 5/2003, salvo che non sia
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
	a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	b. le controversie relative alla validità delle deliberazioni
	assembleari;
	c. le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci,

	o nei loro confronti.	
	2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa	
	a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art.37 (Arbitri e procedimento)	
	1. Gli arbitri sono in numero di:	
	a. uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	art. 10 ss. c.p.c.;	
	b. tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore	
	indeterminabile.	
	2. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale di	
	Latina.	
	3. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	TITOLO XI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	

	Art.38 (Scioglimento)	
	1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	2. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.39 (Regolamenti)	
	1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.	
	2. Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.	
	Art.40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto
osservati.

Art.41 (Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei
destinatari delle attività)

1. L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori
ed i destinatari delle attività società delle delibere degli
organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di
lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o
scambiati.

2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in
relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono
pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo
amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al
fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art.42 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le
vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
prevalente e, a norma dell'art. 2519 c.c., in quanto
compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Formia, 2 ottobre 2024.

Firmato: Elena Macari

Firmato: Luisa Pelosi notaio

(segue impronta sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese. ESENTE DA BOLLO.